

Codice A1802B

D.D. 16 ottobre 2023, n. 2589

R.D. 1175/1933, D.P.R. 327/2001, D.Lgs. 330/2004, l.r. 23/1984. "Autorizzazione a costruire ed esercire un'infrastruttura elettrica alla tensione di 15.000 V in località San Clemente nel Comune di Carrega Ligure (AL), con installazione di nuova cabina secondaria", connessa con l'infrastruttura elettrica in località Poggio nel Comune di Vobbia (GE), ad istanza di e-distribuzione SpA. Conclusione della Conferenza di..



ATTO DD 2589/A1802B/2023

DEL 16/10/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1802B - Infrastrutture e pronto intervento

OGGETTO: R.D. 1175/1933, D.P.R. 327/2001, D.Lgs. 330/2004, l.r. 23/1984. "Autorizzazione a costruire ed esercire un'infrastruttura elettrica alla tensione di 15.000 V in località San Clemente nel Comune di Carrega Ligure (AL), con installazione di nuova cabina secondaria", connessa con l'infrastruttura elettrica in località Poggio nel Comune di Vobbia (GE), ad istanza di e-distribuzione SpA.

Conclusione della Conferenza di Servizi Decisoria svoltasi ai sensi degli artt. 14 c. 2 e 14 -bis L. 241/90, in forma semplificata e in modalità asincrona e ritiro DD n. 2491/2923.

In data 13 marzo 2023, ns. protocollo n.11229/A1800A pari data, la Società e-distribuzione SpA, con sede in Roma (RM) Via Ombrone n. 2, in persona del sig. Cicirello Francesco, in qualità di Procuratore, ha presentato domanda, unitamente agli elaborati progettuali in formato digitale, ai sensi dell'art. 3 l.r. n. 23/84, di "**Autorizzazione a costruire ed esercire un'infrastruttura elettrica alla tensione di 15.000 V in località San Clemente nel Comune di Carrega Ligure (AL), con installazione di nuova cabina secondaria**", facente parte integrante dell'infrastruttura elettrica in località Poggio nel Comune di Vobbia (GE).

L'impianto in esame risulta composto da:

- n. 1 tronco di linea aerea con cavo 3x150+1x50 XLPE con tensione nominale pari a 15000 V;
- n. 1 cabina di trasformazione da MT a BT.

Il progetto prevede la realizzazione di un'infrastruttura energetica aerea in media tensione (15000 V) che si sviluppa tra i territori della Regione Piemonte e della Regione Liguria per una lunghezza complessiva di ml 2179,80, di cui ml 316,30 nel Comune di Carrega Ligure (AL) e ml 1863,50 nel Comune di Vobbia (GE). L'intervento, per la parte piemontese, si articola nei tratti: 1) Tratto di ml 316,30 (BC) Costruzione linea aerea MT con cavi elicord del tipo (3x150) XLPE e posa n. 4 nuovi sostegni nel Comune di Carrega Ligure; 2) Punto C: Posa nuova Cabina Secondaria di Trasformazione tipo minibox DG2081 in sostituzione di PTP su palo.

La nuova infrastruttura si rende necessaria al fine dell'incremento della fornitura e del miglioramento della stabilità ed efficienza del servizio di distribuzione dell'energia elettrica in media tensione;.

La zona attraversata dalla linea elettrica in oggetto risulta sottoposta a vincolo paesaggistico e vincolo idrogeologico (deroga).

Ai sensi dell'applicazione dell'art. 10 comma 4 della l.r. 40/98 e s.m.i., l'opera in esame risulta esclusa dal procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale.

A seguito della verifica dei requisiti tecnico-amministrativi, necessari per la procedibilità e l'ammissibilità dell'istanza, è stata pubblicata, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 13 del 30.03.2023, la Comunicazione n. 12153/A1802B del 20.03.2023, di avvenuto deposito di copia informatica degli elaborati progettuali, di avviso di avvio del procedimento e contestuale indizione della Conferenza dei Servizi Decisoria, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi degli artt. 7, 14 c. 2 e 14-bis legge n. 241/90.

Per l'opera *de quo* la Società e-distribuzione SpA ha richiesto la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e inamovibilità, anche ai fini dell'esproprio e/o asservimento coattivo (servitù di elettrodotto) dei beni occorrenti; pertanto, è stata disposta la comunicazione ai proprietari delle particelle catastali coinvolte, nel rispetto degli artt. 11 c. 2, 16 c. 4 e 52bis del D.P.R. 327/2001, dell'avviso dell'avvio del procedimento e del deposito della documentazione progettuale, per consentire la presentazione, nei termini di legge, di eventuali osservazioni, informazioni e contributi.

Gli Enti interessati, coinvolti nel procedimento, hanno trasmesso, previa richiesta di integrazioni e successive integrazioni da parte della società richiedente, pareri, nulla osta e contributi che vengono riportati di seguito.

-Nota Prot. n. 83635 del 26.04.2023 del MIMI-Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta Settore III - Reti e Servizi di Comunicazione, con cui : *“Si precisa che, la società richiedente ha provveduto a depositare, presso quest'ufficio, l'Attestazione di Conformità redatta ai sensi dell'art. 56 comma 3– Decreto Legislativo n. 259/2003 (ex art.95 comma 2bis) (n.pratica ATT 2023078).*

Infine, nel caso in cui sia prevista in progetto anche la realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad uso privato, su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, a servizio dell'impianto elettrico o delle tubazioni metalliche (ad es. reti di telesorveglianza, telecontrollo, monitoraggio, altro) si informa che ai sensi degli articoli 99 e 104 del codice delle comunicazioni elettroniche (Decreto legislativo n. 259/03 e s.m.i.), l'attività di installazione ed esercizio di dette reti è assoggettata ad una autorizzazione generale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 99 comma 5 e dall'art. 105 del predetto codice, che consegue alla presentazione della dichiarazione e della documentazione prescritte dall'art. 99 comma 4 e dell'art. 107 del succitato Codice al Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali – Divisione II – Comunicazioni elettroniche ad uso privato - Viale America 201 – 00144 ROMA”.

-Nota prot. n. 8918 del 20.04.2023 dell'Aeronautica Militare-Comando 1' Regione Aerea che riporta: *“1. L'intervento in epigrafe, quale descritto nella documentazione pervenuta con i fogli in riferimento, non interferisce né con sedimi/infrastrutture intestati a questa Forza Armata né con Servitù prediali o Militari (D.Lgs. 66/2010 art.lo 320 e segg.) a loro servizio.*

2. Pertanto Nulla Osta relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse di questa F.A. alla esecuzione dell'intervento di cui sopra.

3. Per quanto attiene alle potenziali interferenze con l'attività di aeronavigazione si richiama la necessità di dover rispettare, in linea generale, le disposizioni contenute nella circolare dello Stato Maggiore Difesa n° 146 /394/4422 in data 09/08/2000 “Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica”, la quale, ai fini della sicurezza dei voli a bassa quota, impone obblighi già con riferimento ad opere:

- di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri (60 metri nei centri abitati);

- di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri;
- elettrodotti, a partire da 60 Kv;
- piattaforme marine e relative sovrastrutture.

(Qualora non disponibile, la suddetta circolare potrà essere richiesta tramite mail a aeroregione1.utp@aeronautica.difesa.it).

-Il Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere con nota prot. n. 3234 del 23.3.2023 riferisce: "In merito al procedimento di cui all'oggetto, dalla lettura della documentazione presentata si rileva che, nel tratto di 316 m ricadente nel territorio della Regione Piemonte, il progetto prevede una volumetria di scavo molto limitata e il riutilizzo integrale di tutto il materiale scavato all'interno dell'opera.

Per quanto di competenza del Settore scrivente, non si ritiene necessario formulare osservazioni o prescrizioni particolari nella specifica fase autorizzativa in corso".

-L'Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese trasmette, con nota prot. n. 921 del 18.4.2023 copia della D.D. n. 110/2023 del 18.04.2023, riguardante l'esito della Valutazione di Incidenza – Livello I, Screening (art. 43 e All. B della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.) dell'intervento in oggetto: "(...) Si ricorda che ai sensi dell'art. 43, comma 10 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i., la presente costituisce presupposto necessario per il rilascio delle successive autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di analoga natura, per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o intervento, anche di competenza dell'Ente di gestione.

La presente nota di conclusione del procedimento è rilasciata senza pregiudizio dei diritti di terzi e sotto l'osservanza, da parte dei richiedenti, anche delle vigenti norme di legge in materia di proprietà e legittimità dei beni oggetto di intervento.

Si evidenzia inoltre che unitamente alle conclusioni della presente procedura si intendono interamente richiamate e applicate le Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte approvate con D.G.R. 7 aprile 2014, n. 54-7409 e s.m.i., nonché le disposizioni di cui alla L.R. n. 19/2009 e s.m.i. riguardanti i Parchi e le Riserve naturali regionali.

Determina n. 110/2023 che qui si riporta per estratto: "(.....) esprime giudizio di Screening positivo, richiamando i seguenti obblighi di legge:

•Dal 1 gennaio 2015 e' in vigore nei paesi dell'Unione Europea il Regolamento 1143/2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. Il 14 febbraio 2018 e' entrato in vigore il Decreto Legislativo, pubblicato in G.U. il 30 gennaio 2018. Il provvedimento stabilisce le norme atte a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi sulla biodiversità causati dall'introduzione e dalla diffusione, sia deliberata che accidentale, delle specie esotiche invasive all'interno dell'Unione europea, nonché a ridurre al minimo e mitigare l'impatto che queste specie possono avere per la salute umana o l'economia. In Regione Piemonte sono stati approvati dalla Giunta Regionale, con DGR 46-5100 del 18 dicembre 2012, gli elenchi di specie esotiche invasive (Black List) che determinano o che possono determinare particolari criticità sul territorio piemontese. Tali elenchi sono stati aggiornati con D.G.R. n. 33-5174 del 12/06/2017, "Aggiornamento degli elenchi delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte" approvati con DGR 23-2975 del 29 febbraio 2016. Inoltre, e' stato approvato il documento "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale" (Allegato B alla D.G.R. n. 33-5174/2017). Il proponente, nelle fasi di operatività del cantiere, tenuto conto delle caratteristiche dell'area, dovrà adottare il protocollo di cui alle "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale" (Allegato B alla D.G.R. n.33-5174) in relazione alle modalità di prevenzione all'introduzione e diffusione, nonché (se insediate) alle modalità di gestione delle specie esotiche invasive.

•Disposto normativo di cui alle Misure di conservazione Sito Specifiche (DGR n. 21-3222 del 2-5-

2016) in relazione alla posa in opera di elettrodotti. In particolare, occorre citare il Titolo II (Misure di conservazione generali), art. 4 (Obblighi), lett. d), il quale specifica come risulti obbligatorio: "mettere in sicurezza rispetto al rischio di impatto e/o elettrocuzione per l'avifauna i nuovi impianti di risalita a fune, elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione; tali misure consistono in: applicazione di piattaforme di sosta, posa di dispositivi di segnalazione sui cavi, utilizzo di cavi ad alta visibilità, interrimento dei cavi, interrimento dei sostegni e utilizzo di cavi isolati, in particolare in prossimità di pareti rocciose, di siti di nidificazione di rapaci e ardeidi, e di località in cui si concentra il passaggio dei migratori". **In tal senso viene fornito un Allegato tecnico con specifiche circa le possibili misure di sicurezza per l'avifauna attuabili nel contesto di progetto.** In merito, l'Ente di gestione può fornire al proponente chiarimenti tecnici al fine dell'applicazione della norma.

•In riferimento al disposto di cui alle Misure di conservazione Sito Specifiche (DGR n. 21-3222 del 2-5-2016), Capo II (Ambienti aperti), art. 20 (Norme per le Praterie secche su calcare a *Bromus erectus* 6210 *), comma 1 (divieti), lett. a), e' possibile, in relazione alla installazione delle basi interrato dei sostegni della linea, evidenziare, come già più sopra riportato, come dal punto di vista dell'inserimento ambientale dell'intervento, al fine della ricopertura di terreno vegetale alla base dei sostegni, prevista nella documentazione progettuale, questa debba essere costituita dalle medesime zolle erbose rimosse per la posa dei sostegni alla linea, debitamente conservate nella originaria successione pedologica. Ai sensi delle norme vigenti non e' consentita l'introduzione nell'habitat, classificato di interesse comunitario - codice 6210, di specie erbacee estranee, cultivar commerciali o specie esotiche invasive.

di specificare come, stante il rispetto da parte del proponente delle prescrizioni di legge richiamate nella istruttoria di Screening, elencate nella presente Determinazione dirigenziale, la stessa non esaurisca i contenuti delle norme vigenti fornendo esclusivamente un richiamo essenziale ai fini procedurali;

di evidenziare che unitamente alle conclusioni del presente provvedimento si intendono interamente richiamate e applicate le Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte approvate con D.G.R. 7 aprile 2014, n. 54-7409 e s.m.i.;

di evidenziare inoltre che unitamente alle conclusioni del presente provvedimento si intendono interamente richiamate e applicate le Misure di conservazione Sito Specifiche approvate con DGR n. 21-3222 del 2-5-2016;

di evidenziare infine che le conclusioni del presente provvedimento sono determinate senza pregiudizio dei diritti di terzi e sotto l'osservanza, da parte dei richiedenti, anche delle vigenti norme di legge in materia autorizzativa, di proprietà e legittimità dei beni oggetto di intervento;

di trasmettere copia della presente determinazione dirigenziale alla Regione Piemonte Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e logistica Settore Infrastrutture e Pronto Intervento, al Comune di Carrega, alla Competente Commissione per il Paesaggio, all'Ufficio tecnico e di vigilanza dell'Ente di gestione per conoscenza e per gli opportuni adempimenti di competenza;

di pubblicare la presente determinazione dirigenziale all'Albo Pretorio dell'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese (www.areeprotetteappenninopiemontese.it), nonché nel sito istituzionale dell'Ente di gestione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Allegati: documento istruttorio "Procedura per la Valutazione di incidenza, Livello I, Screening" (prot. APAP n. 896 del 17/04/2023); Allegato tecnico riportante specifiche circa le possibili misure

di sicurezza per l'avifauna attuabili nel contesto di progetto (prot. APAP n. 907 del 18/04/2023)".

-Il MIC-Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di AL-AT-CN con nota prot. n. 6150 del 03.05.2023, esprime quanto segue:

TUTELA PAESAGGISTICA

Considerato che la localita interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi della Parte III, art. 136 comma 1 lett. c) e d) (ex D.M. 01.08.1985, Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona delle Alte Valli Borbera e Curone sita nei Comuni di Cabella Ligure, Mongiardino Ligure e Carrega Ligure) del D. Lgs. n.42/2004 s.m.i., così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale (di seguito PPR) approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Preso atto dalla documentazione in esame che la nuova infrastruttura si rende necessaria "per aumento della fornitura e miglioramento della stabilità ed efficienza del servizio di distribuzione dell'energia elettrica in media tensione" (cfr. Relazione tecnica descrittiva);

Considerato che, in sintesi, il progetto prevede "... la realizzazione di nuova infrastruttura energetica aerea in media tensione (15000V), che si sviluppa tra i territori della Regione Liguria e della Regione Piemonte nei comuni di Vobbia (GE) e Carrega Ligure (AL). Il nuovo impianto diparte da linea aerea esistente situato in località Poggio nel comune di Vobbia ed arriva in località San Clemente in prossimità di linea aerea. In prossimità dell'ultimo sostegno, località San Clemente, sarà installata una nuova cabina secondaria di trasformazione dell'energia elettrica da Media a Bassa in sostituzione del PTP situato sul sostegno. L'infrastruttura ha una lunghezza pari a ml 2179,80 di cui ml 1863,50 nel Comune di Vobbia (GE) e ml 316,30 nel comune di Carrega Ligure (AL)..." (cfr. Scheda di valutazione degli impatti ambientali);

Visti i caratteri costruttivi e le finiture proposte per la cabina di trasformazione BT/MT tipo Minibox (cfr. Allegato F. Vincolo paesaggistico Comune di Carrega Ligure);

Considerate le prescrizioni specifiche presenti nella scheda B030 del PPR, e in particolare che "... Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale, o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio agrario/rurale circostante attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione visiva dei luoghi...";

Valutato che suo complesso l'intervento risulta compatibile dal **punto di vista paesaggistico** in quanto coerente con i valori tutelati, per quanto di competenza, questa Soprintendenza esprime **parere favorevole** all'emissione dell'autorizzazione paesaggistica, alle seguenti **vincolanti prescrizioni**:

- In riferimento alla presenza della "cabina di trasformazione BT/MT tipo Minibox", si adottino i più adeguati interventi di mitigazione a distanza ravvicinata, sia tramite l'impiego di finiture in materiali coerenti (intonaco tinteggiato nella gamma delle terre naturali / legno / pietra), sia tramite opere di schermatura vegetazionale (messa a dimora macchie di arbusti nei pressi del locale tecnico). Si prevedano altresì adeguati serramenti a chiusura e schermatura del vano tecnologico, caratterizzati da un disegno semplice e costituiti da materiale coerente con il contesto (in legno o in ferro previa verniciatura di colore grigio o bruno scuro).

- Appena ultimate le fasi di cantiere, si adottino tutti i necessari interventi a favore dell'immediato ripristino della naturalità per le aree temporaneamente alterate dalle opere.

- Tutte le prescrizioni qui indicate siano riportate su elaborati grafici di insieme e di dettaglio con relative schede tecniche in supporto, da trasmettere a questo Ufficio per verificare il puntuale adempimento e aggiornare la documentazione agli atti.

TUTELA ARCHEOLOGICA

Tenuto conto che per l'intervento in argomento sono previste opere di scavo a varia profondità (massima -1,40 m. dal p.c. attuale) per la realizzazione dei basamenti dei nuovi sostegni della linea elettrica in MT aerea e della nuova cabina secondaria;

Premesso che i lavori pubblici o di pubblica utilità come quello in esame, realizzati da un soggetto

che rientra fra quelli indicati nell'art. 3 c. 1 lett. hh D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. come meglio specificato nel successivo art. 116 del citato Decreto, che comportino scavo in terreni non manomessi sono ordinariamente soggetti alla procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse archeologico (VPIA) ai sensi dell'art. 25, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

(Codice dei contratti pubblici) che prevede, ai fini dell'applicazione dell'art. 28 c. 4 D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., la presentazione alla Soprintendenza territorialmente competente del progetto di fattibilità, o di un suo stralcio, nonché di una relazione contenente gli esiti delle indagini archeologiche preliminari che costituiscono la fase prodromica del procedimento di VPIA finalizzate a consentire a questo Ufficio di valutare il potenziale impatto archeologico dell'opera; dette indagini debbono essere perentoriamente condotte dai soggetti in possesso delle qualificazioni indicate dalla norma sopra citata, allo scopo di prevenire – e ove possibile risolvere – le possibili interferenze dell'opera con il patrimonio archeologico.

Rilevato che la procedura di tutela archeologica preventiva sopra indicata si applica indipendentemente dalla localizzazione delle opere all'interno di aree a rischio archeologico indicate nei vigenti PRGC o all'interno delle aree tutelate in seguito a provvedimenti di dichiarazione di interesse culturale (vincoli) ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 42/2004 ss.mm.ii.;

Esaminata la documentazione progettuale e verificata l'assenza di tale relazione;

Considerato che negli archivi di questa Soprintendenza è conservata una relazione contenente gli esiti delle indagini archeologiche preliminari relativa al progetto di posa della rete di fibra ottica nel territorio comunale di Carrega Ligure, redatta da C&V Studio di Archeologia S.r.l. nel febbraio 2021 (incaricato da Open Fiber S.p.A.) dalla quale si prende atto del quadro archeologico in essa delineato, determinato dall'analisi dei dati bibliografici, cartografici, d'archivio e caratterizzato da scarse tracce di frequentazione antropica in epoca preistorica e protostorica e anche romana, testimoniate da rinvenimenti occasionali (schede nn. 15, 17) e attraversato da vari percorsi di collegamento con il litorale ligure che permangono in uso in età medievale. Nella stessa epoca sono databili alcune strutture fortificate (schede nn. 2, 16) e iniziarono a formarsi diversi abitati che oggi costituiscono il Comune di Carrega Ligure. In zona più prossima alle opere in progetto e segnalata la Cappella di San Fermo (scheda n. 10), soprastante il valico di San Fermo (o valico di San Clemente), che conserva al proprio interno due bassorilievi recanti lo stemma degli Spinola che, secondo la tradizione, proverrebbero dalla scomparsa abbazia di San Clemente, che doveva trovarsi a poca distanza; la cappella, citata per la prima volta in un documento degli inizi del XIII secolo, fu interamente ricostruita nel corso del XVII.

Considerati comunque i dati archeologici a oggi noti, per l'area interessata dalle opere in epigrafe si dispone di cari elementi di frequentazione antica e si ritiene altamente improbabile la presenza di stratificazione archeologica o di resti archeologici conservati in situ, l'Ufficio scrivente esprime una valutazione complessiva di potenziale archeologico (rischio archeologico assoluto) e rischio archeologico relativo (l'impatto archeologico dell'opera) di grado basso, in rapporto alle differenti tecniche di scavo applicate, alle profondità raggiunte e alle aree interessate dalle opere:

*Tutto ciò premesso e considerato, questa Soprintendenza, ai sensi della normativa vigente e per quanto di competenza riguardo la tutela archeologica, **esprime parere favorevole** all'esecuzione delle opere come descritte nei citati elaborati progettuali.*

Considerato tuttavia che non può essere del tutto esclusa la possibilità di individuare elementi di interesse archeologico nel corso delle operazioni di scavo, ritiene comunque opportuno raccomandare alla D.L. il rigoroso rispetto dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. in caso di rinvenimenti fortuiti di strutture archeologiche o beni culturali in genere anche dubbi, mobili o immobili, a seguito dei quali è fatto obbligo della segnalazione entro ventiquattro ore a questo Ufficio, o al Sindaco o all'autorità di pubblica sicurezza, provvedendo nel frattempo alla conservazione temporanea di quanto ritrovato lasciandolo nelle condizioni e nel luogo in cui è stato rinvenuto, onde non incorrere nei reati e negli illeciti amministrativi di cui agli artt. 161, 164, 175 e 176 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. nonché degli artt. 635 e 733 del Codice Penale”.

-Nota di ENAC del 24.03.2023 prot. n. 37904, con cui “..segnala in ogni caso che - in conformità alle vigenti procedure dell’Ente - ai fini delle valutazioni di competenza della Scrivente, il richiedente dovrà seguire le modalità previste dalla procedura pubblicata sul sito dell’Ente (www.enac.gov.it) al seguente indirizzo:

<https://www.enac.gov.it/aeroporti/infrastrutture-aeroportuali/ostacoli-e-pericoli-per-la-navigazione-aerea>

A tal fine dovrà essere utilizzata l’utility di pre-analisi per la verifica delle interferenze con le procedure strumentali di volo degli Aeroporti e le Building Restricted Areas (BRA) dei sistemi CNR (Comunicazione Navigazione Radar) di competenza di ENAV S.p.A., **ovvero dovrà essere consultato il documento “Verifica preliminare”** (disponibile all’indirizzo internet su indicato) effettuando le ulteriori verifiche ivi richieste al par. I punti b), c), d), f) (es.: prossimità aeroporti privi di procedure strumentali, prossimità avio/elisuperfici con dichiarazione di pubblica utilità, manufatti, ciminiere, antenne, tralicci/cavi di linea elettrica aerea di altezza uguale o superiore a 100 M sul terreno o 45 M sull’acqua, opere speciali.. etc...).

Qualora dalle suddette verifiche preliminari non dovesse emergere un interesse aeronautico (in accordo al par. 2 - Fase Preliminare della Procedura), il richiedente potrà presentare all’Amministrazione competente un’asseverazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, redatta da un tecnico abilitato che - assumendo la responsabilità delle informazioni fornite - attesti l’esclusione motivata, dell’istanza dall’iter valutativo; in questo caso, la Scrivente non esprimerà pareri, considerando chiuso il procedimento per gli aspetti di competenza; si precisa che dall’esamina del documento “allegato B Corografie del 30/01/2023” ove risulta che il tracciato della linea elettrica aerea sulla cartografia idrografica regionale, prevede l’attraversamento di diverse vie d’acqua, pertanto il tecnico nell’asseverazione dovrà indicare l’altezza massima dei sostegni/pali del terreno e l’altezza massima dei cavi dal terreno e dall’acqua, per tutte le singole campate.

In ultimo occorre precisare alla Regione Piemonte, che ai sensi della Legge 241/90 art. 2 Commi 4 e 4bis, per le valutazioni di compatibilità ostacoli e pericoli per la navigazione aerea, secondo quanto stabilito dal Regolamento ENAC – “Individuazione dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza dell’Enac”, al seguente indirizzo:

[http://www.enac.gov.it/sites/default/files/allegati/2018-](http://www.enac.gov.it/sites/default/files/allegati/2018-Mag/Reg_individ_term_pro_ammvi_Ed2_bis.pdf)

[Mag/Reg_individ_term_pro_ammvi_Ed2_bis.pdf](http://www.enac.gov.it/sites/default/files/allegati/2018-Mag/Reg_individ_term_pro_ammvi_Ed2_bis.pdf), il termine per la conclusione del procedimento è di 120 giorni dalla data di ricevimento via PEC al protocollo ENAC dell’istanza”.

- Il Settore Rapporti con le Autonomie Locali, Elezioni e Referendum, Espropri – usi civici con nota prot 14100 del 27.03.2023, inoltrata con ns. prot. n. 20934 il 16.05.2023 ai Comuni di Carrega L. e Mongiardino L. (AL), rileva quanto segue:

· il Comune di Carrega Ligure (AL) rientra tra i comuni per i quali è stata accertata l’esistenza di usi civici, i quali sono stati assegnati a categoria ai sensi dell’art. 11 della legge 1766 del 16 giugno 1927, tuttavia l’area di interesse non sembrerebbe assoggettata ad usi civici;

· il Comune di Mongiardino Ligure (AL), interessato dall’opera, rientra tra i comuni per i quali è stata accertata l’esistenza di usi civici, i quali sono stati assegnati a categoria ai sensi dell’art. 11 della legge 1766 del 16 giugno 1927, in particolare il mappale Fg. 40 n. 73 sito nel Comune di Mongiardino Ligure (AL) e il mappale Fg. 61 n. sito nel Comune di Carrega Ligure (AL) risulterebbero ricadenti nel Decreto di assegnazione a categoria del 24 maggio 1974;

· tutte le verifiche (c/o archivio comunale e/o Commissariato Usi Civici Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta), nonché le dichiarazioni attinenti la presenza di usi civici, devono essere rilasciate dai Comuni e devono riguardare tutti i terreni interessati dalle opere, comprese le aree di cantiere e le sue servitù;

· ai sensi del novellato art. 4 del DPR 327/01 gli elettrodotti sono compatibili con l’uso civico, “..fatta salva la possibilità che la regione, o un comune da essa delegato, possa esprimere caso per caso una diversa valutazione..”, pertanto può non essere necessaria l’autorizzazione al mutamento

di destinazione d'uso di cui all'art. 41 del r.d. 332/1928; tuttavia il Comune di Mongiardino Ligure (AL) dovrà trasmettere apposita istanza (corredata dalla documentazione prescritta dal D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R) per l'autorizzazione al rilascio della concessione amministrativa di cui all'art. 6 comma 3 lett. a) della l.r. 29/2009;

· i terreni gravati da uso civico rientrano tra i beni d'interesse paesaggistico, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera h) del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e le autorizzazioni di competenza del Settore scrivente concernono unicamente la conformità con la normativa in materia di usi civici, non sostituendo in alcun modo eventuali autorizzazioni richieste dalle normative in materia paesaggistica.

Si rammenta infine che ove sia necessario il rilascio di una concessione amministrativa su terreni gravati da uso civico, ai sensi dell'art. 25 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R, dovrà essere predisposto da parte del concessionario idoneo piano di ripristino ambientale, contenente il cronoprogramma attuativo degli interventi previsti, stimandone il valore e allegando apposita fideiussione bancaria o altra garanzia che possa intendersi equivalente”.

-Con Nota del Comando Militare Esercito Piemonte- SM Uff. Personale Logistica e Servitù militari con nota prot. n. 0012871 del 26.07.2023: “(...) 1. In esito a quanto rappresentato con l'istanza a riferimento, si esprime **NULLA CONTRO**, per gli aspetti operativi e demaniali di competenza di questa F.A., purché i lavori siano eseguiti in modo conforme alla documentazione tecnica presentata.

2. Vista la tipologia delle opere, codesto Ente dovrà attenersi alle Direttive di cui alla Circolare dello STATO MAGGIORE DIFESA n. 146/394/4422 datata 9 agosto 2000, relativa alla “Segnalazione di ostacoli al volo a bassa quota” e stralcio del “Codice di Navigazione Aerea” .

3. Il 34° Distaccamento Permanente “Toro” non ha rappresentato alcun elemento ostativo per quanto in oggetto, come richiesto con lettera a seguito”.

Considerato che, per le altre Amministrazioni che non hanno fatto pervenire le proprie determinazioni nei termini prescritti nella comunicazione di indizione e convocazione, ai sensi dell'art.14 bis c. 4 L. 241/1990 e s.m.i., la mancata comunicazione equivale ad assenso senza condizioni.

Vista la dichiarazione della rispondenza della progettazione delle opere di cui trattasi alla normativa vigente in materia di linee elettriche.

Riscontrata la pec ricevuta in data 02.10.2023 n. prot. n. 41614, a cura del progettista incaricato dalla Società richiedente, contenente il report conseguente alla verifica preliminare del progettista, avente esito negativo, sui potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea nelle aree di interesse ENAC come previsto dalla Circolare ENAC Prot. 146391/IOP del 14/11/2011.

Riscontrata la presenza in atti dell'Attestazione di conformità redatta dal procuratore p.t. della Società richiedente, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 95 del D.Lgs n. 259/03-Codice delle Comunicazioni Elettroniche, come confermato dall'ufficio competente del MIMI-Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta Settore III - Reti e Servizi di Comunicazione come sopra riportato.

Dato atto che la Società proponente ha comunicato, per il tramite del progettista incaricato, con la summenzionata pec del 02.10.2023 ns. prot. n. 41614, di aver provveduto agli adempimenti ai sensi degli artt. 11 c. 2, 16 c.4 e 52bis D.P.R. 327/2001, trasmettendo altresì le ricevute di ritorno delle racc. A/R ai privati proprietari delle particelle 401 e 407 del Fl 61 N.C.T. del Comune di Carrega Ligure (AL); riscontrata l'assenza di osservazioni ai fini della dichiarazione di pubblica utilità del progetto da approvare e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio/servitù.

Viste le integrazioni documentali prodotte come richieste dai sopramenzionati Enti.

Ritenuto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa

la Conferenza dei Servizi Decisoria, svoltasi in forma semplificata ed in modalità asincrona, anche in considerazione delle esigenze istruttorie rappresentate dagli Enti coinvolti, ancorchè siano decorsi i 180 giorni previsti dall'avvio del procedimento previo ritiro della Determinazione Dirigenziale n. 2491 del 3 ottobre 2023, avente ad oggetto: “R.D. 1175/1933, D.P.R. 327/2001, D.Lgs. 330/2004, l.r. 23/1984. “Autorizzazione a costruire ed esercire un’infrastruttura elettrica alla tensione di 15.000 V in località San Clemente nel Comune di Carrega Ligure (AL), con installazione di nuova cabina secondaria” connessa con l’infrastruttura elettrica in località Poggio nel Comune di Vobbia (GE), ad istanza di e-distribuzione SpA. Conclusione della Conferenza di Servizi Decisoria svoltasi ai sensi degli artt. 14 c. 2 e 14 bis L. 241/90, in forma semplificata e asincrona”, poiché, per mero errore materiale, sono state riportate le prescrizioni contenute nel parere reso dalla Provincia di Alessandria per altro procedimento e inviato per il presente.

Dato atto che il procedimento amministrativo *de quo* risulta strettamente connesso con quello pendente presso la Città Metropolitana di Genova riguardante l’infrastruttura elettrica in località Poggio nel Comune di Vobbia (GE) e ravvisata la necessità di raccordo tra i relativi provvedimenti finali.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
- DPCM 08.07.2003;
- D.Lgs. n. 330/2004;
- D.M. 29 Maggio 2008;
- l.r. n. 56 /1977 e s.m.i.;
- l.r. n. 23/1984;
- l.r. n. 14/2014 e s.m.i.;
- art. 17 della l.r. 23/2008;
- Visti gli esiti della Conferenza dei Servizi decisoria svoltasi in modalità semplificata e asincrona;
- Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1. di ritirare la Determinazione Dirigenziale n. 2491 del 3 ottobre 2023, che cessa di avere efficacia, e per l’effetto:

- di dare atto della conclusione positiva dei lavori della Conferenza dei Servizi Decisoria, svoltasi ai sensi degli artt. 14 c. 2 e 14-bis L. 241/90, in forma semplificata ed in modalità asincrona, come richiamato in narrativa, al fine di valutare il progetto, ad istanza della Società e-distribuzione SpA, per la costruzione ed esercizio di un’ “**Infrastruttura elettrica alla tensione di 15.000 V in località San Clemente nel Comune di Carrega Ligure (AL), con installazione di nuova cabina secondaria**”, connessa con l’infrastruttura elettrica in località Poggio nel Comune di Vobbia (GE).

2. di stabilire che:

- ai sensi dell'art. 14 quater c. 3, primo periodo, della L. 241/90, la presente determinazione è immediatamente efficace e sostituisce pienamente la Determinazione Dirigenziale n. 2491 del 3 ottobre 2023 che, pertanto, cessa di produrre effetti giuridici.

3. Di adottare, ai sensi dell'art. 14 quater c. 1 della L. 241/90, i risultati della Conferenza dei Servizi Decisoria e, pertanto, viste le motivazioni indicate in premessa, di autorizzare la Società richiedente e-distribuzione SpA alla costruzione, gestione e all'esercizio dell'impianto elettrico del suddetto impianto.

4. Di specificare che, ai sensi dell'art. 14 quater c. 3, primo periodo, della L. 241/90, la presente determinazione è immediatamente efficace e va, altresì intesa quale parte integrante della determinazione autorizzativa n. 1506 del 04.07.2023 resa dalla Città Metropolitana di Genova per l'infrastruttura elettrica in località Poggio nel Comune di Vobbia (GE), strettamente connessa alla presente.

5. La Società e-distribuzione SpA dovrà osservare tutte le prescrizioni progettuali e gestionali, nonché quelle contenute negli assenti, pareri, nulla osta allegati e riportati nella presente determinazione, meglio dettagliati in premessa.

6. Ai sensi del DPR 327/2001, la presente determinazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio e/o asservimento (servitù di elettrodotto) dei beni interessati particelle 401 e 407 del Fl 61 N.C.T. del Comune di Carrega Ligure (AL); ai fini della realizzazione del suddetto impianto, come dettagliati nella documentazione progettuale presentata ed ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità, urgenza ed inamovibilità delle opere occorrenti per la costruzione ed esercizio dello stesso.

7. Entro due anni dalla data della presente determinazione, la Società e-distribuzione SpA dovrà presentare al Settore regionale competente, ai sensi degli artt. 13 e 14 della l.r. 23/84, i piani particellari con l'elenco dei proprietari sulle aree private su cui insisterà l'opera autorizzata, rispetto ai quali è necessario procedere nei termini della legge regionale 23/84, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e del D.Lgs. 330/2004, ed entro tre anni deve iniziare i lavori. Le espropriazioni/asservimenti devono essere condotti a termine entro cinque anni dalla data della presente determinazione.

8. La presente determinazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato.

9. Le opere dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all'istanza di autorizzazione, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di impianti elettrici.

10. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, la e-distribuzione SpA dovrà fornire alle Amministrazioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti da DPCM 08.07.2003 e s.m.i..

11. La Società e-distribuzione SpA dovrà comunicare alle Amministrazioni interessate la data dell'entrata in esercizio delle opere.

12. La Società e-distribuzione SpA assume la piena responsabilità in riferimento ai diritti dei terzi, nonchè agli eventuali danni comunque causati a persone o beni pubblici e privati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, restando le Amministrazioni indenni da qualsiasi azione o molestia.

13. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le piste di servizio eventualmente realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.

14. La Società e-distribuzione SpA resta obbligata ad eseguire durante la costruzione ed esercizio dell'impianto tutte quelle nuove opere o modificazioni che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti e con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

15. Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico della Società e-distribuzione SpA.

16. Il Settore Tecnico regionale territorialmente competente è incaricato di accertare la rispondenza delle opere costruite a quanto progettato e prescritto e di redigere il certificato di collaudo, così come disposto al punto 3.1.03 del D.M. 21.03.1988 e s.m.i..

17. La Società e-distribuzione SpA dovrà dare comunicazione, mediante raccomandata o Posta elettronica certificata, della data di adozione del presente provvedimento agli intestatari (proprietari delle particelle 401 e 407 del FI 61 N.C.T. del Comune di Carrega Ligure (AL) nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo preordinato all'esproprio e/o asservimento coattivo.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di 60 o 120 giorni dalla sua notifica o piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1802B - Infrastrutture e pronto intervento)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe